

n. 3/2021 R.G. sovr. – Piano del consumatore



TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile – Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali

Il Giudice designato, dott. Emmanuele Agostini

ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO
DEL CONSUMATORE E DI FISSAZIONE DI UDIENZA EX ART. 12 bis L. n. 3/2012**

letto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato in data 14.12.2021 – e integrato a seguito di richiesta del Tribunale in data 18.1.2022 - dal sig. **DOMINICI Alberto** (C.F.: DMNLR80S21D122Q), residente a Crotona alla via san Marino n. 3, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annamaria Altamura (C.F.: LTMNMR77M52I907F, pec: annamaria.altamura@avvocaticrotona.legalmail.it) e Barbara Ventura (C.F.: VNTBBR65P62D122Z, pec: barbara.ventura@avvocaticrotona.legalmail.it) giusta procura in atti;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale (art. 9 co. 1 l. n. 3/2012) atteso che il ricorrente risiede in comune ricompreso nel circondario dell'intestato ufficio giudiziario;

rilevato che il piano è stato depositato da soggetto che riveste la qualifica di *consumatore* – definito dall'art. 6 co. 2 lett. b) quale “*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*” (nel testo risultante dalle modifiche di cui al d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176) – trattandosi, in specie, di dipendente a tempo pieno e indeterminato con qualifica di operaio di una società operante nel settore della gastronomia, e che non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. n. 3/2012;

rilevato che parte ricorrente non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla l. n. 3/2012;

chiarito, perciò, che la stessa parte ha i requisiti soggettivi per presentare una domanda di accesso ad una procedura di sovraindebitamento;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento (requisito oggettivo, richiesto in via generale dal co. 1 dell'art. 6 e definito al co. 2 lett. a) della medesima disposizione), considerato che negli anni ha fatto ricorso al credito per fare fronte prevalentemente alle



spese per fabbisogni del nucleo familiare composto da moglie, inoccupata, e due figli minori, nati rispettivamente nel 2014 e nel 2016, e che a fronte di un reddito riveniente unicamente dalla propria occupazione e pari ad € 1.648,00 netti (che risultano però gravati da trattenute, pari ad €335,00 mensili per delega sullo stipendio a favore di IBL contratto n. c491691 e €335,00 mensili per finanziamento garantito da cessione del quinto Santander n. 20059363) ha un indebitamento complessivo pari ad €61.421,20 tutti in chirografo, salvo €2.101,96 in privilegio in favore dell' Agenzia delle Entrate Riscossione;

rilevato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 *bis* co. 2, in ordine alla pendenza di specifici procedimenti di esecuzione forzata, la cui prosecuzione, nelle more della convocazione dei creditori, potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, che si rende necessario sospendere sin d'ora i procedimenti esecutivi e le cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti, indicati al punto che precede (*"la procedura di sovraindebitamento sospende le procedure esecutive, per cui il medesimo effetto sospensivo e, con l'omologazione, risolutivo, si manifesta anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione dei prestiti, quali la cessione del quinto dello stipendio"*, ex multis Trib. Benevento, 26.1.2021);

letto l'elaborato, corredato dai rispettivi allegati e integrazioni, redatto dal gestore della crisi avv. **Raffaella Lavigna** (con studio in Crotone, piazza Pitagora n. 1) dell'O.C.C. presso l'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crotone, che si sostanzia nell'*attestazione di fattibilità del piano* di cui all'art. 9 co. 2 e nella *relazione particolareggiata* (entrambi i documenti sono stati redatti *uno actu*) prevista dal successivo co. 3 *bis* ed avente il contenuto prescritto, ovvero sia a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni, b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore (negando parte ricorrente, ma nulla deducendo sul punto il gestore della crisi, nella fattispecie che tale valutazione dei finanziatori sia stata effettuata);

rilevato che il debitore non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* della Legge n. 3/2012 e che la documentazione prodotta consente la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del ricorrente (art. 7 co. 2 lett. c. e d.);

rilevato pure che non emerge dagli atti che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 7 co. 2 lett. d-ter);

rilevato che è stata prodotta la documentazione richiesta dalla legge, e cioè, oltre alla proposta, all'attestazione di fattibilità e alla relazione particolareggiata, anche l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (dovendo nel caso di specie precisarsi che nessuno tra i detti atti è stato compiuto dal debitore), corredati delle dichiarazioni dei



redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia;

constatato che, da quanto esposto dal professionista dell'O.C.C. nella relazione particolareggiata, non risultano *atti di frode* e non emerge che lo stato di sovraindebitamento – *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* (art. 6 co. 2 lett. a.) – sia stato determinato dall'istante *con colpa grave, malafede o frode* (art. 7 co. 2, lett. d-ter l. n. 3/2012), il ricorrente avendo, infatti, contratto i debiti oggi esistenti e non altrimenti soddisfacibili in modo del tutto incolpevole a causa della necessità di far fronte alle spese minime per i fabbisogni essenziali del nucleo familiare: come rilevato dal gestore della crisi, *“i debiti contratti dal ricorrente...non avevano comportato grosse difficoltà anche in virtù dell'apporto economico della moglie che, seppure senza regolare copertura contrattuale, ha sempre contribuito con lavori saltuari al pagamento dei ratei di pagamento contratti. Tuttavia il costante impegno della sig.ra Cosentino nella crescita dei due figli ha fatto sì che la stessa interrompesse ogni tipo di lavoro saltuario...sino a quel momento svolto seppure senza regolare assunzione”* (cfr. rel. O.C.C. pag. 5);

preso atto che il sovraindebitamento, maggiorato delle spese in prededuzione della procedura per €6.324,03 (compenso O.C.C. e spese legali), ammonta ad €61.421,20, (di cui €2.101,96 in privilegio in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione) e che l'attivo disponibile è pari ad €30.000,00 (*v. di seguito*);

preso atto, delle integrazioni della proposta e della produzione di nuovi documenti, depositati in data 18 gennaio 2022 e richiesti da questo giudice con decreto del 13 gennaio 2022, nonché da ultimo in data 16.5.2022 con cui all'uopo è stato concesso un termine perentorio (*“non superiore a quindici giorni”*, ex art. 9 co. 3 ter);

atteso che il piano è così riassunto dal gestore della crisi dell'O.C.C.: è prevista l'erogazione da parte di una banca convenzionata (BPER BANCA s.p.a.) di un finanziamento a favore del ricorrente e garantito al 100% dalla Fondazione anti-usura Zaccheo di €31.000 (di cui €1.000,00 saranno assorbiti dai costi dell'istruttoria) che verranno erogati unicamente in caso di omologa del piano ed a seguito del passaggio in giudicato del decreto di omologa e verranno rimborsati alla banca convenzionata mediante n. 84 versamenti rateali mensili: in tal modo sarà possibile il soddisfacimento immediato ed in un'unica soluzione del credito privilegiato nella misura del 70%, il soddisfacimento dei crediti chirografari nella misura del 42,60%, nonché il pagamento integrale delle spese prededucibili;

presa visione anche della probabile convenienza, ritenuta dall'O.C.C., della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 9 co. 3 bis lett. e., disposizione richiamata, per il caso di contestazioni da parte di creditori o altri interessati, dall'art. 12 bis co. 4), nonché della fattibilità del piano dal medesimo O.C.C. attestata;



visti, in definitiva, gli artt. 7, 8, 9 e 12 *bis* della citata legge n. 3/2012,

P.Q.M.

FISSA udienza dinanzi a sé per il giorno 13.7.2022 ore 11:30 per il contraddittorio incrociato tra ricorrente, invitato a comparire personalmente unitamente ai suoi difensori, e creditori strumentale all'acquisizione degli elementi di fatto e di diritto per il giudizio di omologazione della proposta

DISPONE

che l'O.C.C.:

- a) notifichi copia della proposta e del presente decreto a tutti i creditori presso la residenza o sede legale, anche per telegramma, raccomandata A/R, telefax o P.E.C., **almeno trenta giorni prima della suddetta udienza;**
- b) curi la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Crotona (www.tribunale.crotona.it) e, altresì, sulla piattaforma Edicom di cui al sito www.annuncisovraindebitamento.it (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alla società Edicom, che provvederà contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante);

DISPONE

ai sensi dell'art. 12 *bis* co. 2, la sospensione delle azioni esecutive individuali pendenti, compreso le cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione dei prestiti, che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e ciò sino alla definitività del provvedimento di omologa, chiarendo che la menzionata sospensione non opera per i titolari di pretese creditorie che la legge considera impignorabili.

Ordina la comunicazione urgente a cura della cancelleria ai legali dell'istante e, per il tramite di questi ultimi, entro gg. due, al gestore della crisi dell'O.C.C.

Crotone, li 13.6.2022

Il Giudice designato
dott. Emmanuele Agostini

